

## **Verbale n. 20**

### **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO**

#### **FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-bis DEL TUEL 267/2000)**

\* \* \*

Il sottoscritto Giacomo Sacchi Nemours, Revisore dei Conti del Comune di Lavagna, nominato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale (Art. 42 D.Lgs. n. 267/2000) n. 15 del 12/05/2017, fino alla data del 09/06/2018:

#### **VISTI**

- l'art.243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione n° 29 del 31/07/2017 della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale, con la quale l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- le Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato dalla Deliberazione numero 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n° 7 del 9/1/2013;

#### **ESAMINATA**

la proposta di piano di riequilibrio finanziario pluriennale pervenuta in data odierna a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento, finalizzato a realizzare un risanamento strutturale dell'Ente;

#### **EVIDENZIA QUANTO SEGUE:**

#### **1) VALUTAZIONI PRELIMINARI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.**

L'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, per effetto delle cause e dei fattori riportati nell'ambito della Sezione Prima e che sono da ricondursi prevalentemente:

- a) alla relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria relativa al consuntivo 2013;
- b) alle criticità concernenti allo svolgimento del ciclo monetario, determinate in buona misura dalla riduzione della contribuzione statale e dalla progressiva difficoltà nella riscossione dei residui attivi che si sono formati;
- c) alla transizione al nuovo ordinamento contabile armonizzato, che ha comportato l'emersione (tenuto conto del riaccertamento straordinario e degli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità) di un significativo disavanzo, oggetto di ripianamento in 30 anni sulla base di una quota annuale pari ad € 175.980,32;

- d) al mancato adeguamento delle politiche tariffarie e tributarie alle crescenti esigenze di spesa manifestate dall'Ente, anche in funzione del contesto economico-sociale e della minore contribuzione dello Stato al finanziamento delle autonomie locali;
- e) al livello di indebitamento raggiunto che, per quanto comunque all'interno dei limiti previsti dalla legge, comporta un significativo e sistematico assorbimento di risorse di parte corrente, cresciuto in modo costante dall'anno 2004;
- f) dai debiti fuori bilancio, i cui importi sono inseriti all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto dall'Ente, alcuni dei quali, risalenti ad anni alquanto lontani, sono venuti a definizione nel corso del 2017;
- g) alla massa di passività potenziali che vengono a gravare nelle previsioni degli oneri a venire.

## **2) CONTENUTI DEL PIANO**

Il Revisore dei Conti dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- a) la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati;
- b) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio, per l'integrale realizzazione dell'equilibrio accertato entro il periodo di estensione del piano;
- c) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, del ripiano dei debiti e delle passività potenziali.

Si evidenzia che l'Ente, per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- 1) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- 2) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
- 4) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- 5) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
- 6) l'Ente ha previsto la copertura dei debiti fuori bilancio e della passività potenziali mediante l'aumento delle entrate per tributi, avvalendosi delle facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) dell'art. 243 – bis del T.U.E.L. e mediante l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente;
- 7) l'Ente non ritiene di accedere al fondo di rotazione ex art. 243 – ter del T.U.E.L.

### **3) VALUTAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLE LINEE GUIDA DELLO SCHEMA ISTRUTTORIO PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. SERIE GENERALE N. 7 DEL 09/01/2013.**

#### **a) Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare (punto 1.3 della sezione I – Linee guida dello Schema Istruttorio).**

Il Revisore prende atto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari ad euro 3.951.747,17=, tenuto conto anche degli effetti del riaccertamento straordinario dei residui operato sulla base di quanto disposto dall'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **b) Misure individuate nel piano per il risanamento (punto 1. della sezione II – Linee guida dello Schema Istruttorio).**

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio sono riconducibili ai seguenti interventi:

- 1) adeguamento tributario, per effetto degli incrementi delle entrate tributarie disposti in relazione all'IMU e addizionale comunale IRPEF;
- 2) mantenimento tariffario e rimodulazione dei servizi a domanda individuale, in via di definizione, con l'incremento dei livelli di copertura, per quanto riguarda gli impianti sportivi ed il trasporto scolastico;
- 3) razionalizzazione delle spese, per tutti i servizi;
- 4) razionalizzazione delle risorse umane;
- 5) alienazione di beni patrimoniali disponibili non indispensabili per il conseguimento delle finalità istituzionali. Il piano delle alienazioni prevede la dismissione di beni immobili per il valore complessivo di euro 3.360.780,00. Da tale dismissione si indicano a copertura delle spese correnti, come da deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 14 del 06/05/2013, l'importo di euro 250.000,00 per l'anno 2019, ed euro 200.000,00 per l'anno 2020. Tali quote sono destinate alla copertura delle passività potenziali.

#### **c) Revisione dei residui attivi e passivi (punto 4. della sezione II – Linee guida dello Schema Istruttorio).**

L'Ente ha proceduto alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, così come richiesto dall'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000, con la quale sono stati stralciati euro 575.059,10 di residui attivi ed euro 612.390,35 di residui passivi, per cui sono state verificate le ragioni di mantenimento.

Merita sottolineare, al riguardo, che, con specifico riferimento ai residui attivi, è disposta la conservazione di un importo pari ad euro 9.229.536,63 con il mantenimento di un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.460.030,75.

In proposito, si evidenzia che l'operazione eseguita ha condotto al mantenimento (fatte salve alcune voci sporadiche) di residui attivi a partire dal 2012 e che, in larga misura, si riferiscono ad entrate per tributi maggiori TARI.

Sullo specifico provvedimento adottato si rinvia al parere di seguito riportato in ordine al piano che, di conseguenza, contempla anche la valutazione dell'Organo di revisione sull'attività di riaccertamento svolta.

#### **d) Indebitamento (punto 11,1 della sezione I – Linee guida dello Schema Istruttorio).**

L'Ente ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 tempo per tempo vigenti, in base al quale l'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a

quello derivante da mutui non supera una determinata percentuale del totale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione. L'ammontare del debito è correttamente riportato all'interno del prospetto specificamente predisposto nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Viene tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei Conti Sezione Liguria sul rendiconto 2013 circa l'opportunità di non farsi accordare ulteriori mutui/debiti e pertanto viene manifestata nel Piano l'intenzione di non accendere nuovi finanziamenti in deroga.

#### **4) RIPIANO DEL DISAVANZO**

L'ammontare del disavanzo da recuperare è stato stimato in euro 3.951.747,17 con un ripianamento che assume un andamento tendenzialmente crescente fino al 2019 per poi decrescere e prevedere il completo riassorbimento nel 2021.

#### **4) ELEMENTI DI CRITICITA' POTENZIALE.**

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata al verificarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano un'attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi. In proposito, si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti dagli interventi di riassorbimento correlati:

- a) alle dismissioni del patrimonio immobiliare;
- b) al recupero dell'evasione tributaria;
- c) all'effettiva riscossione dei maggiori importi relativi agli incrementi tributari disposti;
- d) alla potenziale rigidità delle spese correnti, su cui il piano dispone delle misure di razionalizzazione;
- e) alle previsioni di incremento delle entrate tributarie in relazione a tributi già esistenti.

#### **E CONCLUSIVAMENTE**

previo invito all'Ente ad adottare tutte le misure previste, con particolare riferimento a quelle testè riportate, ed a monitorare in modo puntuale e sistematico gli effetti conseguenti, adottando le iniziative necessarie ed utili in caso di scostamenti significativi.

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.**

Lavagna, 27/10/2017

Giacomo SACCHI NEMOURS

*(firmato digitalmente)*